



CODICE DI COMPORTAMENTO DEI CANDIDATI

Approvato dal Comitato Promotore il 10 maggio 2021

Articolo 1 Ambito di applicazione Il presente Codice disciplina il comportamento dei candidati nella campagna elettorale per le primarie della Coalizione di centro sinistra “Manifesto per Bologna 2021”.

Articolo 2 Propaganda

1. Le iniziative promosse ed organizzate dal Comitato Promotore devono essere ispirate al principio delle pari opportunità tra i candidati, anche tramite l'utilizzo delle reti di comunicazione nonché con ogni altro mezzo non espressamente vietato dal presente Codice.
2. Il Comitato Promotore per le primarie promuove ogni iniziativa ritenuta opportuna al fine di pubblicizzare e rendere noto lo svolgimento delle primarie, nonché le relative modalità di partecipazione.
3. Il Comitato Promotore, vigila sulla corretta applicazione del presente Codice di comportamento dei candidati.

Articolo 3 Candidati

1. Alla presentazione della candidatura ciascun/a candidato/a sottoscrive il presente Codice di autoregolamentazione, impegnandosi a rispettare le norme in esso contenute.
2. Ogni candidato/a è tenuto/a a svolgere la propria campagna elettorale con lealtà nei confronti degli altri candidati, pur dando vita ad un confronto aperto e intenso, mantenendo rapporti improntati al massimo reciproco rispetto. E' vietata ogni azione che possa ledere la dignità degli altri candidati oltre che l'immagine della Coalizione di centro sinistra.
3. Le iniziative e il confronto fra candidati devono essere volte a favorire la più ampia partecipazione dei/le cittadini/e alle primarie e la conoscenza della Carta di intenti per Bologna 2021.

4. Con la sottoscrizione del presente Codice ciascun/a candidato/a si impegna ad accettare il risultato delle primarie , a sostenere lealmente e incondizionatamente il/la candidato/a risultato/a vincente nella consultazione, a riconoscere come unica sede di ricorso e di giudizio il Comitato Promotore .

Articolo 4 Spese Candidati

1. Ai candidati è consentita la propaganda per pubblicizzare la propria candidatura entro il limite di euro ventimila.
2. Ai fini della sobrietà della campagna elettorale e della riduzione dei costi della politica, è fatto divieto ai /le candidati/e e ai/le loro sostenitori/ci di ricorrere a qualsiasi forma di pubblicità a pagamento, come, ad esempio, spot su radio, televisioni, giornali,medi e grandi formati di affissione
3. E' ammessa l'affissione in luoghi privati esclusivamente di manifesti, max 100x140 cm., o locandine, diretti a promuovere le iniziative dei singoli candidati.
4. I candidati si impegnano, inoltre, ad evitare forme di propaganda invasiva nel rispetto dell'ambiente e del decoro urbano.
5. E' ammessa la propaganda elettorale attraverso siti web o altri mezzi di comunicazione elettronica, ovvero la stampa di materiale informativo, nel rispetto della normativa generale applicabile.

Articolo 5 Spesa e rendicontazione

1. I candidati e i loro comitati elettorali si impegnano a svolgere campagne elettorali con correttezza ed uso ponderato e contenuto delle risorse finanziate in modo trasparente e sempre accompagnate da un rendiconto finale, senza avvalersi per fini personali della pubblicità o comunicazioni istituzionali.
2. Nel rendiconto vanno riportati attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e i servizi provenienti da persone fisiche o giuridiche di valore superiore a cinquecento euro.
3. Vanno, inoltre, allegati gli estratti dei conti correnti bancari ed eventualmente postali utilizzati.
4. Il Comitato Promotore assicura la pubblicità delle dichiarazioni, anche mediante pubblicazione sulla rete web, garantendo comunque modalità che ne consentano la consultazione a chiunque ne faccia richiesta.

Articolo 6 Esposti per violazione del Codice e del Regolamento per le primarie

1. Il Comitato Promotore vigila, sul corretto svolgimento della campagna elettorale nonché sul rispetto del presente Codice.
2. Ciascun candidato/a alle Primarie, ciascun/a elettore/ce, sotto la propria personale responsabilità, può presentare, in prima istanza, un esposto al Comitato Promotore in relazione a presunte violazioni del presente Codice. L'esposto deve essere redatto per iscritto in modo quanto più possibile circostanziato, con allegata tutta la documentazione eventualmente ritenuta utile, al fine di comprovarne i contenuti.
3. Eventuali esposti o ricorsi al Comitato Promotore devono pervenire alla sede di "Bologna 2021".

Articolo 7 Esame degli esposti e sanzioni

1. Il Comitato Promotore, una volta investito dell'esposto di violazione valuta se invitare, anche per vie brevi, i soggetti interessati a rendere note, anche oralmente, eventuali

osservazioni o a produrre la documentazione ritenuta utile. Una volta acquisite tutte le informazioni considerate opportune, e comunque entro quarantotto ore dal ricevimento dell'esposto, si pronuncia sullo stesso.

2. Il Comitato Promotore accertata la violazione, deve prescrivere agli interessati le misure ritenute necessarie al fine di far cessare il comportamento scorretto e di ristabilire la parità di condizioni fra i candidati, eventualmente prescrivendo comportamenti riparatori a favore dei soggetti danneggiati o dei partiti della Coalizione di centro sinistra, nel caso ne venga lesa l'immagine.

3. Nel formulare le prescrizioni di cui al precedente comma, il Comitato Promotore fissa altresì il termine per l'adozione delle misure medesime e, in caso di mancata adozione delle misure impartite, può chiedere che i candidati ai quali è attribuibile la violazione siano esclusi dalle primarie.

4. E' ammesso, entro quarantotto ore, ricorso al Comitato Promotore che si pronuncia, in modo inappellabile, entro le successive 48 ore. 5. La violazione del presente Codice, con particolare riferimento agli artt. 4, 5 e 6, da parte di ciascun candidato, può comportare l'esclusione dalle primarie da parte del Comitato Promotore.